

I processi sulla 'Strage di Bologna'. Una recente pronuncia sull'interpretazione del delitto di depistaggio.¹

di **Alessandro Continiello**

Sommario. 1. Premessa. – 2. L'iter giudiziario. – 3. La fattispecie in esame. – 4. Analisi della pronuncia della Suprema Corte. – 5. Conclusioni.

1. Premessa.

La Sesta Sezione penale, in tema di 'delitti contro l'amministrazione della giustizia', ha affermato –sostanzialmente confermando– che il delitto di depistaggio è configurabile anche nei confronti di persona che non rivesta più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio al momento della condotta, **purché** questa attinga alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri, continuando a sussistere, per il soggetto agente, il **dovere di lealtà** rispetto a fatti o circostanze conosciute o alle quali abbia avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e potendo essere lesa o posto in pericolo l'interesse pubblico anche quando il predetto non rivesta più la qualifica (Fattispecie relativa a **depistaggio c.d. dichiarativo**). Quanto sinteticamente riportato è l'esito della recente pronuncia della Suprema Corte, **sentenza nr. 1869 – depositata il 6 gennaio 2026**. Ma, prima di analizzare la stessa, è opportuno soffermarsi sul delitto in esame e sul caso specifico (evento storico) in cui è maturata la suddetta decisione.²

Alle 10.25 di sabato due agosto 1980 un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna. L'esplosione provocò il crollo della struttura sovrastante le sale d'aspetto e di trenta metri della pensilina. Investì anche due vetture di un treno in sosta al primo binario. Le conseguenze dell'esplosione furono di terrificante gravità, anche a causa dell'affollamento della stazione in un giorno prefestivo di agosto. Rimasero uccise ottantacinque persone; oltre duecento furono ferite. La città si trasformò in una gigantesca macchina di soccorso e assistenza. Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, giunto nel pomeriggio a Bologna, affermò: «*Siamo di fronte alla impresa più criminale che sia avvenuta in Italia, al più grave attentato dell'Italia repubblicana*». Quel giorno cominciò anche una delle più difficili indagini della storia giudiziaria. L'iter processuale non è ancora concluso. Ad oggi sono stati condannati in via definitiva, come esecutori materiali nel

¹ Questo articolo NON è stato generato tramite AI

² Cfr. https://www.cortedicassazione.it/it/penale_dettaglio.page?contentId=SZP48580

primo processo per la strage, i terroristi neri dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari) Giuseppe Valerio (detto Giusva) Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini; e per attività di depistaggio il capo della loggia P2 Licio Gelli, gli ufficiali dei servizi segreti Pietro Musumeci e Francesco Belmonte e 'il faccendiere' Francesco Pazienza. Nel 2017 Gilberto Cavallini è stato rinviato a giudizio per strage e infine condannato, il quindici gennaio 2025, dalla Corte di Cassazione. Nel cosiddetto 'Processo ai mandanti', aperto sempre a Bologna nel 2021, sono stati inoltre condannati, sempre in via definitiva dalla Corte di Cassazione con sentenza del primo luglio 2025, Paolo Bellini per concorso in strage, l'ex capitano dei Carabinieri Piergiorgio Segatel, e Domenico Catracchia, ex amministratore di condomini in via Gradoli a Roma, quest'ultimo accusato di false informazioni al P.M. al fine di sviare le indagini.³

2. L'iter giudiziario.

Relativamente alla strage del due agosto 1980 i processi relativi sono (quasi) giunti a complessa conclusione.⁴ I depistaggi, tuttavia, si susseguono sino ai giorni nostri. L'ex generale Quintino Spella è attualmente indagato per depistaggio, ai sensi dell'art. 375 c.p.,⁵ nell'ambito dell'inchiesta della Procura Generale di Bologna, sui mandanti e i finanziatori della strage del due agosto 1980. Sin da subito le indagini successive allo scoppio della bomba deviano verso altre "piste" ad opera di Elio Ciolini,⁶ soggetto che si era introdotto nelle

³ Cfr. https://memoria.cultura.gov.it/la-storia/-/event/fact/be3c59cc-71ff-4f64-a3e2-912d9595e559%23c6884ea7-81f4-4c55-9bb1-b9cb476661b8/Strage_alla_stazione_di_Bologna

⁴ Cfr. Corte d'Assise di Bologna, sez. II, 11 luglio 1988, Sentenza n. 4/88, nel procedimento penale n. 12/86 R.G.C.A. contro Marco Ballan, Giuseppe Belmonte, Gilberto Cavallini, Fabio De Felice, Stefano Delle Chiaie, Massimiliano Fachini, Valerio Fioravanti, Licio Gelli, Maurizio Giorgio, Egidio Giuliani, *Klaus Friedrik Hubel*, Marcello Iannini, Francesca Mambro, Giovanni Melioli, Pietro Musumeci, Sergio Picciafuoco, Roberto Raho, Roberto Rinani, Paolo Signorelli, Adriano Tilgher e Francesco Pazienza; Corte d'Assise d'Appello di Bologna, sez. II, 18 luglio 1990, Sentenza di secondo grado contro gli imputati Ballan + al.; Sentenza C. Cass., Sez. Un., 12 febbraio 1992; Sentenza C. Cass., Sez. Un., 23 novembre 1995, dopo l'annullamento con rinvio del 12 febbraio 1992 e la sentenza del processo d'appello *bis* del 15 maggio 1994 contro gli imputati Licio Gelli + al.; oltre al filone parallelo dei procedimenti a carico di Luigi Ciavardini, minorenne il 2 agosto 1980, quando esplose la bomba alla stazione di Bologna. Tutte le sentenze sono riprodotte integralmente in formato digitale in Rete degli archivi. Per non dimenticare, in *fontitaliarepubblicana.it*.

⁵ La notizia è datata 13 marzo 2019 e riportata dai principali quotidiani italiani.

⁶ Noto come primo "depistatore" delle indagini sulla strage alla stazione di Bologna. Nel 1982, quando era detenuto per truffa nel carcere svizzero di *Champ Dollon*, Ciolini riferì al Giudice bolognese Aldo Gentile che la strage era stata commissionata dalla fantomatica Loggia massonica 'Montecarlo', emanazione della P2, ai 'neri' di Stefano Delle Chiaie. La strage, secondo Ciolini, sarebbe stata eseguita dal tedesco *Fiebelkorn* e

indagini con lo scopo di depistarle e coprire i veri colpevoli. Sulla strage di Bologna sono stati ideati e strutturati – quanto meno – due considerevoli filoni di depistaggio: il primo relativo all'operazione "Terroro sui treni", con cui i servizi segreti militari diffusero l'esistenza di un piano eversivo volto a realizzare attentati su treni e tratte ferroviarie tramite l'azione di un gruppo terroristico francese aderente alla *FANE (Fédération d'Action Nationale et Européenne)*, con annesso ritrovamento, in data tredici gennaio 1981, sul treno espresso 514 Taranto–Milano di una valigia contenente materiale altamente pericoloso e incriminante, e impiego di forze investigative sul complesso caso senza soluzione alcuna; il secondo, relativo al ritrovamento del nome del numero uno del SISMI (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare), gen. Giuseppe Santovito, insieme al suo braccio destro Pietro Musumeci, nella lista di appartenenti alla loggia massonica P2 (Propaganda2), nell'ufficio di Licio Gelli, in data diciassette marzo 1981, con connesso processo ai vertici dei servizi segreti militari a Roma. Dopo aver seguito filoni di indagini deviate e celebrato processi fuorvianti, la Corte d'Assise di Roma conclude su come «*la diacronica ricostruzione dei fatti, basata su prove documentali e testimonianze e sulle dichiarazioni degli stessi imputati, fa emergere una macchinazione sconvolgente che ha obiettivamente depistato le indagini sulla strage di Bologna*».⁷⁸

L'iter giudiziario della strage di Bologna, dunque, si compone finora di **cinque processi**, due dei quali sono ancora in corso, ad oltre quarant'anni di distanza dal fatto (giugno 2021). Il **primo processo**, quello **principale**, ebbe come imputati principali i terroristi dei NAR, insieme a Licio Gelli e alcuni ufficiali del SISMI (ex SID), il servizio segreto militare dell'epoca (già condannati nel processo al cosiddetto '*SuperSismi*' celebrato a Roma). Il **secondo processo**, il cosiddetto '**processo Ciavardini**' (dal nome dell'imputato principale, appartenente ai NAR), è di fatto una costola del primo, celebrato presso il Tribunale per i Minori perché l'imputato aveva solo diciassette anni all'epoca della strage). Il **terzo processo**, il cosiddetto '**processo sui depistaggi**,'

dal francese *Danet* e sarebbe servita a coprire una colossale operazione finanziaria Eni-Petromin. Ciolini disse che la 'Montecarlo' era inserita nella '*Trilateral*', che descrisse come un'organizzazione terroristica. In seguito cercò di ritrattare tutto, indicando i Giudici destinatari della sua testimonianza "come consapevoli strumenti" dell'inquinamento delle indagini. Poco tempo dopo avere fatto le sue rivelazioni, uscì dal carcere di *Champ Dollon*. Per questo depistaggio Ciolini è stato processato e condannato a nove anni di carcere (quattro condonati) per calunnia. Cfr. L. Grassi, *Dalla strage dell'Italicus alla strage di Bologna: la strategia eversiva interna e internazionale di apparati istituzionali, massoneria e destra neofascista*

⁷ Cfr. Corte d'Assise di Roma, sez. V., 29 luglio 1985, sent. n. 17/1985, proc. pen., contro F. Pazienza + al.

⁸ Cfr. Maria Antonella Pasculli, *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio*, Giappichelli, Torino 2020, in <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Pasculli-II-delitto-di-frode-in-processo-penale-e-depistaggio.pdf> (pag. 21)

approfondisce le indagini sulle responsabilità dei servizi segreti e il ruolo di Massimo Carminati, esponente della Banda della Magliana legato ai NAR (noto, questi, alle ultime cronache anche per il processo 'Mondo di mezzo' / 'Mafia capitale'). Il **quarto processo**, il cosiddetto '**processo Cavallini**' (dal nome del principale imputato, pure lui membro dei NAR) è ora in fase di Cassazione dopo la conferma della condanna in secondo grado dell'imputato all'ergastolo, il ventisette settembre 2023. Il **quinto processo**, il '**processo Bellini**', che include la cosiddetta '**inchiesta sui mandanti**', si è aperto, sempre a Bologna, il sedici aprile 2021. Il sei aprile 2022 la Corte di Assise di Bologna ha condannato all'ergastolo Paolo Bellini, l'ex capitano dei Carabinieri Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio, a sei anni; e Domenico Catracchia, ex amministratore di condomini in via Gradoli a Roma, accusato di false informazioni al P.M. al fine di sviare le indagini, a quattro anni. Sentenza confermata l'otto luglio 2024 dalla Corte di Assise di Appello di Bologna, che ha ribadito le condanne di Bellini, Catracchia e Segatel. Il primo luglio 2025 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli imputati condannando in ultimo grado di giudizio gli imputati per la strage di Bologna, andando così a confermare quanto stabilito dai processi precedenti, cioè la colpevolezza di gruppi dell'estrema destra come esecutori, e andando a ricostruire i depistaggi e il quadro dei mandanti. A questi giudizi si aggiunge la lunghissima istruttoria incentrata sulla figura del tedesco *Thomas Kram* e la cosiddetta '**pista palestinese**', terminata in un nulla di fatto. Si tratta di una delle vicende giudiziarie più complesse e tormentate perché i depistaggi orchestrati dal vertice della P2, anziché limitarsi a coprire prove e fabbricare capri espiatori, come accaduto in precedenza, puntavano a creare una confusione tale da «rendere indecifrabile il quadro istruttorio», come scrissero i primi inquirenti. Una proliferazione di piste in cui si mescolano dati veri, falsi e verosimili, suggerite o amplificate da campagne di disinformazione a mezzo stampa, che ha fatto perdere moltissimo tempo ai Giudici e ha generato un durevole senso di confusione nell'opinione pubblica.⁹

-Il **primo processo** è stato il più lungo (quindici anni, dal 1980 al 1995) e tormentato. Tra i primi elementi portati all'attenzione degli inquirenti vi furono le dichiarazioni riportate da un detenuto vicino agli ambienti di destra, Vettore Presilio, circa un mese prima della strage: aveva raccontato al Magistrato di Sorveglianza che un camerata vicino alla destra eversiva padovana (regno degli ordinovisti di piazza Fontana, di Massimiliano Fachini, legato a Franco Freda, e poi a Gilberto Cavallini dei NAR) gli aveva preannunciato che, nella prima settimana di agosto, ci sarebbe stata un'azione così eclatante che ne avrebbero parlato tutti i giornali.

⁹ Cfr. https://memoria.cultura.gov.it/la-storia/-/event/fact/be3c59cc-71ff-4f64-a3e2-912d9595e559%23c6884ea7-81f4-4c55-9bb1-b9cb476661b8/Strage_alla_stazione_di_Bologna

In breve tempo prende corpo una pista d'indagine che vede al centro galassia ribollente della destra eversiva italiana, in cui, alla fine degli anni Settanta, i reduci delle formazioni "storiche" Ordine Nuovo (il gruppo neonazista la cui struttura clandestina ha organizzato le stragi di piazza Fontana e piazza della Loggia) e Avanguardia Nazionale, si mescolano alle nuove leve pronte a tutto, dai NAR a Terza Posizione al Movimento Rivoluzionario Popolare (MRP), alla criminalità comune e organizzata (i processi hanno documentato gli stretti legami tra NAR e 'banda della Magliana', con Massimo Carminati a fare da ponte). Una galassia eversiva in cui ancora si teorizza la strage. In documenti coevi alla bomba del due agosto, infatti, per esempio in quello stilato da Mario Tuti, terrorista a cui Mambro e Fioravanti erano molto legati, si argomenta come il terrorismo "spontaneista" del tipo praticato dai NAR (che non producevano testi teorici) contempli anche atti indiscriminati, accanto agli attentati individuali. E appena quattro giorni prima di Bologna, a Milano si era sfiorata la strage per un'autobomba parcheggiata all'uscita di palazzo Marino: delitto impunito per cui è stato a lungo indagato un affiliato ai NAR. Nelle indagini sono coinvolti, inoltre, personaggi collegati alla Loggia massonica P2, come il criminologo Aldo Semerari. Ai primi di settembre del 1980, il capo della P2 Licio Gelli indica a Elio Cioppa, ufficiale del SISDE (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica) affiliato alla Loggia, la necessità di battere la pista internazionale. È il primo atto di una drammatica serie di depistaggi: quello verso la "**pista libanese**", che ipotizza la responsabilità della locale Falange insieme a terroristi di destra europei, ispirata dall'intervista di un *leader* palestinese con una giornalista vicina al SISMI; quello della cosiddetta "**valigia del depistaggio**", piena di armi, esplosivi e documenti, predisposta dal SISMI e fatta trovare (sulla base di presunte confidenze di una fonte inesistente) in uno scompartimento di seconda classe del treno espresso 514 Taranto-Milano, il tredici gennaio 1981, nell'ambito di un'operazione chiamata 'Terrore sui treni', per indirizzare le indagini verso due fantomatici terroristi 'neri' d'oltralpe; quello alimentato dalle fantasiose dichiarazioni di Elio Ciolini, che adombra il coinvolgimento del *leader* latitante di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie e di una fantomatica '**Loggia di Montecarlo**', impegnando (a vuoto) gli inquirenti per mesi; quello della "**pista libica**", che ipotizza una connessione tra la strage di Bologna e quella di Ustica. Tra il 1984 e il 1985, però, l'inchiesta e il processo celebrato davanti alla Corte d'Assise di Roma sul cosiddetto '**SuperSISMI**', ovvero un gruppo di potere interno al servizio segreto militare, cominciano a far luce sulle responsabilità dell'*intelligence* nell'inquinamento dell'inchiesta sul due agosto. Dopo sette anni d'indagini tormentate, segnate anche da conflitti tra i magistrati incaricati delle stesse, che portarono a un intervento del CSM e alla sostituzione di alcuni inquirenti, il dibattimento si apre nel gennaio 1987. Imputati illustri, insieme ai giovani terroristi dei NAR: Giuseppe Valerio (detto Giusva) Fioravanti e Francesca Mambro, l'ordinovista romano Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini. L'ipotesi accusatoria "a cerchi concentrici" (dietro la strage e chi la

esegue materialmente ci sarebbe un'associazione sovversiva, di cui farebbero parte, insieme ai terroristi neri, il capo della P2 Licio Gelli e i depistatori del SISMI) non regge in giudizio. I NAR Mambro e Fioravanti sono condannati per strage, in base a un compendio di indizi (tra cui le accuse del loro sodale Massimo Sparti, l'omicidio di Ciccio Mangiameli, neofascista palermitano di Terza Posizione, che avrebbe potuto fare rivelazioni pericolose; le incongruenze negli alibi), e per banda armata, insieme a Cavallini e altri; mentre Licio Gelli, il faccendiere Francesco Pazienza e gli ufficiali del SISMI Pietro Musumeci (P2) e Giuseppe Belmonte sono condannati a pene pesantissime per i depistaggi (Corte d'Assise di Bologna, sentenza dell'undici luglio 1988). Nel luglio 1990, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ribalta clamorosamente il verdetto, mandando tutti assolti, com'era accaduto nel primo processo per la 'strage di piazza Fontana' (Corte d'Assise d'Appello di Bologna, sentenza del diciotto luglio 1990). I missini chiedono di cancellare la dicitura «strage fascista» dalla targa commemorativa posta sul luogo dell'eccidio, nella sala d'attesa della stazione, con il favore dell'allora *premier* Andreotti. Nel marzo 1991, mentre infuriano le polemiche collegate alla rivelazione della rete '*Stay behind*' italiana Gladio', il Presidente della Repubblica Cossiga chiede scusa all'MSI, di cui all'epoca è segretario Pino Rauti, già fondatore di Ordine Nuovo. Nel febbraio 1992, però, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, demolisce la sentenza d'appello: *"difetta di motivazione, è illogica, priva di coerenza, non ha valutato correttamente prove e indizi"*. L'appello è da rifare e il giudizio di rinvio conferma l'impianto accusatorio del primo grado (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del dodici febbraio 1992). Nel maggio del 1994, Mambro e Fioravanti sono nuovamente condannati all'ergastolo per strage (Corte d'Assise d'Appello di Bologna, sentenza del sedici maggio 1994), condanne passate in giudicato in Cassazione nel novembre 1995, insieme a quelle per banda armata e depistaggio (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del ventitré novembre 1995). Solo Sergio Picciafuoco, criminale comune legato ai NAR e sospettato di legami coi Servizi -che al momento dell'esplosione si trovava alla stazione-, inizialmente condannato per strage è rinviato a nuovo giudizio e assolto, in via definitiva, nel 1997. Il dieci ottobre 2014, il Tribunale ordinario di Bologna riconosce, in una causa civile con parti civili la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Interni, Mambro e Fioravanti come responsabili dei danni a seguito della condanna da loro subita nel 1995.¹⁰

-Il **secondo processo** è una costola del primo. Luigi Ciavardini, membro dei NAR, aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria già nel 1986, perché erano emersi elementi circa il suo possibile coinvolgimento nella strage. Ma nel 1980

¹⁰ Cfr. <https://memoria.cultura.gov.it/la-storia/-/event/judicial/be3c59cc-71ff-4f64-a3e2-912d9595e559%233debbbdab2b2-40c3-9a80-ed0c34bc1500/Processo+ai+NAR> (Processo ai NAR-1980/1995-Bologna)

era minorenne, quindi doveva essere giudicato dal Tribunale apposito, quello per i Minorenni. Per evitare il rischio di interferenze con il primo procedimento e problemi come la perdita della *"visione d'insieme"*, o la frammentazione del materiale probatorio in due giudizi separati, il giovanissimo membro dei NAR (nel frattempo condannato in via definitiva nel 1991 per l'omicidio del giudice Mario Amato) è condotto in giudizio solo nel 1997. Anche questo processo è segnato da spettacolari ribaltamenti: assolto in primo grado nel 2000 (Tribunale per i Minorenni di Bologna, sentenza del trenta gennaio 2000), Ciavardini è condannato in appello nel 2002 (Corte d'Appello di Bologna, Sezione per i Minorenni, sentenza del nove marzo 2002); nel 2003 la Cassazione annulla la condanna (Corte di Cassazione, sentenza del diciassette dicembre 2003), ma un anno dopo la Corte d'Appello, sezione minori di Bologna, rigetta l'annullamento. Solo nel 2007 la condanna per strage diventa definitiva (Corte di Cassazione, sentenza dell'undici aprile 2007). La condanna si basa su un complesso d'indizi che collega il giovane terrorista a Mambro e Fioravanti: secondo la ricostruzione giudiziaria i due NAR, nel timore che Ciavardini facesse rivelazioni pericolose, prima lo minacciarono di morte, poi *"trattarono"* con lui, coprendo il suo ruolo nell'omicidio Amato.¹¹

-Un **terzo processo**, collegato alla strage del due agosto, scaturisce dalla lunga e complessa attività istruttoria condotta presso l'Ufficio Istruzione di Bologna tra gli anni Ottanta e Novanta intorno alla strage sul treno *Italicus* e quella del due agosto 1980, che si conclude con il rinvio a giudizio, tra gli altri, del colonnello Federigo Mannucci Benincasa, capo del centro di controspionaggio di Firenze dal 1971 al 1991, e di Massimo Carminati, membro di spicco della Banda della Magliana, molto legato a Giusva Fioravanti e ai NAR. Sono entrambi indagati per azioni depistanti in relazione alla strage di Bologna (nota: derubricate come «calunnia», poiché il reato di depistaggio sarebbe stato introdotto solo nel 2016): nel caso di Mannucci Benincasa, tra varie condotte ormai prescritte, sopravvive un'incriminazione per aver diffuso informazioni false su Gelli, mentre Carminati è coinvolto (anche in base alle dichiarazioni del pentito della Banda della Magliana, Maurizio Abbatino) a partire da un deposito d'armi nella sua disponibilità, da cui sembrava provenire un mitra truccato contenuto nella **'valigia del depistaggio'**. Condannati in primo grado del 2000, sono entrambi assolti in appello (Corte d'Assise d'Appello di Bologna, sentenza del ventuno dicembre 2001) e in Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza del trenta gennaio 2003).¹²

¹¹ Cfr. <https://memoria.cultura.gov.it/la-storia/-/event/judicial/be3c59cc-71ff-4f64-a3e2-912d9595e559%23fad1baaa-1622-47cf-a93b-fdbc323e2937/Processo+Ciavardini> (Processo Ciavardini -1986/2007-Bologna)

¹² Cfr. <https://memoria.cultura.gov.it/la-storia/-/event/judicial/be3c59cc-71ff-4f64-a3e2-912d9595e559%239cbc8ff5-c41e-4e9f-b130->

-Processo Cavallini, **quarto processo**. Nel primo processo il NAR Gilberto Cavallini era stato condannato solo per 'banda armata' (mentre altri avevano accertato la sua responsabilità nell'omicidio del giudice Amato e in altri delitti). In considerazione dell'importante ruolo di supporto logistico fornito ai NAR condannati, nel 2017 Cavallini viene rinviato a giudizio per strage. Il processo si apre il ventuno marzo 2018 e, dopo due anni di dibattimento, Cavallini è condannato in primo grado (Corte d'Assise di Bologna, sentenza del sette gennaio 2020). La pronuncia conferma la ricostruzione delineata dal primo e dal secondo processo; rafforza, inoltre, il quadro di responsabilità della destra eversiva dell'epoca. In secondo grado la Corte di Assise d'Appello di Bologna conferma la condanna di Cavallini, con sentenza del ventisette settembre 2023. La Corte di Cassazione ha, infine, confermato la condanna il quindici gennaio 2025. Ancor più cruciale, anche grazie all'impegno delle parti civili, le nuove indagini hanno fatto emergere ulteriori elementi a rinforzo delle ipotesi di contatti tra i NAR e i servizi segreti, ipotesi rinverdate anche dai nuovi elementi che tornerebbero a collegare Fioravanti all'omicidio Mattarella come esecutore materiale, su mandato mafioso.¹³

-**Quinto processo**. Il lavoro certosino dei consulenti della 'Associazione dei familiari delle vittime della strage' nell'ultimo decennio, sulle copie digitalizzate degli atti dei processi, ha fatto emergere elementi di enorme interesse. In particolare, dall'incartamento del processo celebrato a Milano per il *crack* del Banco Ambrosiano del piduista Roberto Calvi, riaffiora il cosiddetto '**documento Bologna**', un foglio che reca nell'intestazione il nome della città e un numero di conto bancario, che insieme a un altro appunto di Gelli relativo a cospicui movimenti di denaro prima della strage, per tramite di tale "M.C." (identificato in Mario Ceruti, *factotum* di Gelli e suo "cassiere" in Svizzera, stando alla Commissione P2), per un totale di ben cinque milioni di dollari, è il punto di partenza di una nuova istruttoria, condotta dalla Procura Generale di Bologna (dopo che la locale Procura della Repubblica aveva chiesto l'archiviazione): la cosiddetta '**inchiesta sui mandanti**'. La denominazione è suggestiva, ma non ci sarà nessun potenziale mandante alla sbarra: il procedimento, nel valutare le responsabilità degli imputati (un altro possibile esecutore materiale e nuovi depistatori), rivaluterà, alla luce dei nuovi elementi, il ruolo di Gelli e altre figure di vertice della P2 come Umberto Ortolani e

b6be910df4cb/Processo+dei+depistaggi (Processo dei depistaggi-1988/2003-Bologna)

¹³ Cfr. <https://memoria.cultura.gov.it/la-storia/-/event/judicial/be3c59cc-71ff-4f64-a3e2-912d9595e559%2333aba433-2589-4af3-a482-c2417b9c40cc/Processo+Cavallini> (Processo Cavallini-2017, in corso-Bologna)

Federico Umberto D'Amato¹⁴ in veste di possibili finanziatori e ispiratori della strage e dei relativi depistaggi, per i quali è chiamato in causa anche il giornalista Mario Tedeschi, anche lui deceduto. Il principale imputato del nuovo processo è **Paolo Bellini**, accusato di strage (in concorso con i NAR già condannati, Gelli, Ortolani e D'Amato). Nato e cresciuto a Reggio Emilia, legato alla destra di Avanguardia Nazionale, reo confesso per l'omicidio del militante di sinistra Alceste Campanile nel 1975, a lungo latitante in Brasile sotto falso nome, rientra poi in Italia per acquisire i brevetti da pilota, oltre a dedicarsi a fiorenti traffici illegali di mobili antichi e opere d'arte. Diventa poi un *killer* di 'ndrangheta e, detenuto in carcere con un *boss* mafioso, è tra gli attori di un filone parallelo della 'trattativa Stato-mafia', e, infine, diventa collaboratore di giustizia. Era stato già indagato per la strage: la Procura Generale ha revocato il suo proscioglimento del ventotto aprile 1992 a seguito dell'esibizione di un video amatoriale girato la mattina del due agosto alla stazione, da cui risulterebbe presente sulla banchina del primo binario poco prima dell'esplosione. Lo ha identificato la sua ex moglie, facendo venir meno il suo vecchio alibi («*ci ha usati*», pare abbia detto la donna in un'intercettazione). Ad aggravare la posizione di Bellini ci sono i rapporti documentati con Picciafuoco, sicuramente presente alla stazione il due agosto, e un'intercettazione ambientale del gennaio 1996, in cui Carlo Maria Maggi (reggente di Ordine Nuovo in Veneto, condannato per la strage di Brescia) dice che la strage di Bologna «*l'hanno fatta loro*» riferendosi ai NAR di Fioravanti, e fa riferimento a un «*aviere*» (si ricorda la passione per il volo e il brevetto da pilota di Bellini) di cui «*dicono che portava una bomba*». Il generale Quintino Spella era stato rinviato a giudizio per depistaggio (art. 375 del codice penale, introdotto nel 2016 grazie a una battaglia condotta *in primis* dal Presidente della "Associazione delle vittime del due agosto", Paolo Bolognesi), ma è morto nel gennaio 2021, ultranovantenne. Nel 1980 era capocentro del SISDE a Padova; il Magistrato di Sorveglianza Giovanni Tamburino, su indicazione dei Carabinieri, lo aveva allertato in relazione all'allarme lanciato da Vettore Presilio prima della strage. Spella negava tutto: ammetterlo, d'altra parte, avrebbe dovuto dire dar conto dell'inerzia e delle omissioni dell'epoca, per questo gli era stato contestato il depistaggio. Per lo stesso reato è sotto processo l'allora Capitano dei Carabinieri Piergiorgio Segatel: è accusato di aver mentito, poiché nega di aver interpellato, in prossimità della strage, la moglie di un membro di Ordine Nuovo, proprio per cercare notizie sul colossale attentato di cui si parlava negli ambienti di estrema destra, di cui aveva riferito Presilio. Domenico Catracchia, infine, è imputato per falsa testimonianza a pubblico ufficiale. All'epoca dei fatti era titolare dell'agenzia che amministrava un immobile in via Gradoli, a Roma, di cui - stando all'atto d'accusa - il SISDE si serviva abitualmente. Le parti civili e la

¹⁴ Sulla figura di Federico Umberto D'Amato, al vertice dell'Ufficio Affari Riservati, per un approfondimento, *"La spia intoccabile"* di G. Pacini, Einaudi, 2021

Procura Generale di Bologna hanno infatti accertato che nel 1981 i NAR avevano ben due covi in via Gradoli, ai numeri civici 65 e 96.¹⁵ E quello al civico 96 si trovava nella stessa unità immobiliare in cui aveva vissuto il capo delle BR (Brigate Rosse) Mario Moretti durante il ‘sequestro Moro’ nel 1978, e l'appartamento era riconducibile a una società collegata ai servizi segreti. Secondo l'ipotesi accusatoria del primo processo, la strage di Bologna era stata organizzata dai vertici dell'eversione di destra “storica”, a Roma e in Veneto, ai quali facevano riferimento le nuove leve di giovanissimi; un reticolo criminale facente capo, a sua volta, alla Loggia P2, dunque protetto e tutelato dalle forze di sicurezza, i cui massimi vertici erano affiliati alla Loggia di Gelli. La P2 sarebbe stata l'attore politico-criminale responsabile non solo dei depistaggi, ma della regia e dell'uso politico della strage, mentre Fioravanti e i NAR sarebbero serviti da “killer della P2” (lo sospettava anche Cristiano Fioravanti, fratello di Giusva, e lo disse al giudice Falcone). L'ipotesi, all'epoca, non trovò conferme sufficienti in sede di giudizio, anche a causa del ciclone di depistaggi che devastò l'istruttoria. Quarant'anni dopo, però, il processo Cavallini e l'inchiesta sui mandanti hanno portato alla luce elementi nuovi che riprendono, confermano e approfondiscono molti sentieri interrotti del primo processo, collegandoli tra loro, a disegnare un quadro che consente di rivalutarne il valore e il significato. Il sei aprile 2022 la Corte di Assise di Bologna ha condannato all'ergastolo Paolo Bellini, l'ex capitano dei Carabinieri Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio, a sei anni, e Domenico Catracchia, ex amministratore di condomini in via Gradoli a Roma, accusato di false informazioni al P.M. al fine di sviare le indagini, a quattro anni. L'otto luglio 2024 la Corte di Assise di Appello di Bologna ha confermato in secondo grado le condanne all'ergastolo per Bellini, i sei anni a Segatel, e i quattro a Catracchia. Il primo luglio 2025 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli imputati, condannandoli per la ‘strage di Bologna’, andando così a confermare quanto stabilito dai processi precedenti, cioè la colpevolezza di gruppi dell'estrema destra come esecutori, e andando a ricostruire i depistaggi e il quadro dei mandanti.¹⁶

Prima dell'ultimo richiamo alla c.d. ‘**pista palestinese**’, ci si sofferma sulla figura –ancora, in parte, enigmatica– di Paolo Bellini, riportando stralci di due documenti che lo riguardano, per meglio delineare chi sia costui.

¹⁵ Sulla “strana coincidenza” di Via Gradoli (96 e 65) si invita, tra le numerose inchieste e libri, a leggere ‘*La strana coincidenza di Via Gradoli. Il Sisde, il covo dei NAR e BR*’ 04/10/2024, in <https://www.editorialedomani.it/la-strana-coincidenza-di-via-gradoli-il-sisde-e-i-covi-dei-nar-e-delle-br-h5a56x96>

¹⁶ Cfr. <https://memoria.cultura.gov.it/la-storia/-/event/judicial/be3c59cc-71ff-4f64-a3e2-912d9595e559%2303369426-a365-44a1-a7fb-6c2422890f9d/Inchiesta+sui+mandanti+e+processo+Bellini> (Inchiesta sui mandanti e Processo Bellini-10/02/2020-Bologna)

Circa l'episodio Bellini-Gioè-Brusca-Riina (c.d. 'trattativa opere d'arte'), si riporta dunque uno stralcio della sentenza (pag. 1026) della Corte d'Assise d'Appello di Firenze: <<*Sembra necessario ricordare che, in buona sostanza ed in maniera molto sintetica, tale Bellini, nel tentativo di accreditarsi presso i dirigenti mafiosi tentando di convincerli a fargli ottenere delle tele trafugate, avendo avuto questo incarico da tale maresciallo dei Carabinieri Tempesta preposto, nel nucleo di appartenenza, alla tutela del patrimonio artistico italiano, entrò in contatto con il Gioè ed indirettamente con Brusca e con Riina: quest'ultimo gli fece sapere che era disposto a restituire allo Stato alcune tele trafugate in una casa patrizia di Palermo, e non quelle che il maresciallo Tempesta voleva e che erano state rubate alla pinacoteca di Modena, a condizione che lo Stato desse gli arresti domiciliari ospedalieri ad alcuni dei peggiori criminali di mafia che erano allora detenuti. La richiesta venne girata dal Bellini al Tempesta e da questi al colonnello Mori, vicecomandante del R.O.S., il quale giudicò impraticabile una tale proposta, giacché i nomi fatti dal Salvatore Riina erano proprio quelli dei massimi dirigenti mafiosi. Sta di fatto, a leggere le dichiarazioni rese da Bellini e da Brusca, che fu in queste occasioni, meglio ancora, nel corso delle trattative fra il Bellini stesso (che a suo dire in codesto modo voleva infiltrarsi nella organizzazione mafiosa) e Gioè-Brusca-Riina, svoltesi fra la strage di via D'Amelio e il successivo autunno dirette alla restituzione di opere d'arte rubate in cambio di migliore trattamento nei confronti di mafiosi detenuti, che nacque l'idea nei vertici di 'Cosa nostra' di aggredire proprio i beni artistici dello Stato, dato che proprio il Bellini aveva spiegato loro che 'ucciso un giudice questi viene sostituito, ucciso un poliziotto avviene la stessa cosa, ma distrutta la Torre di Pisa' – una delle cose che più affascinavano il Brusca – 'veniva distrutta una cosa insostituibile con incalcolabili danni per lo Stato'. Il maresciallo Tempesta, del nucleo tutela patrimonio artistico, ha riferito espressamente di "attentati a monumenti" - tra cui la Torre di Pisa - come di argomenti trattati in maniera reale e concreta dal Bellini nel corso di una loro conversazione. Ed infatti, il sette aprile 1994, riferendo ciò che gli aveva detto il Bellini il dodici agosto 1992 nel corso di un loro incontro, ha detto su tale punto: "Aggiunse altre precisazioni con riferimento a quello che era successo a Palermo e a quello che poteva ancora succedere. Accennò alla possibilità che potessero verificarsi altri attentati. Parlò di possibili attentati a monumenti. E ricordo che accennò anche alla Torre di Pisa e alla distruzione della stessa come fatto che avrebbe avuto una portata destabilizzante e straordinaria, anche per i riflessi immediati sull'economia della città di Pisa che trae risorse dal turismo legato ai monumenti, tra i quali la Torre stessa (...)". Inoltre, secondo Brusca, fu proprio il Bellini a mettere sotto i loro occhi i beni del patrimonio artistico nazionale e trattò con loro delle conseguenze dei possibili attentati - pur senza mai suggerire o consigliare direttamente azioni di questo genere -; mentre, secondo il Bellini stesso, egli si limitò a registrare i discorsi che venivano fatti da Gioè e a riportarli al maresciallo Tempesta, come appena detto. Dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso sicuro accordo fra i dichiaranti Bellini e Brusca e Tempesta su ciò che*

rileva nel presente processo: e, cioè, la certa esistenza e lo sviluppo nel tempo della trattativa fra Bellini e i mafiosi e ad opera di quali personaggi la trattativa stessa sia stata portata avanti. Trattativa tutta diretta all'ottenimento in restituzione di opere d'arte trafugate ed al possibile inserimento negli ambienti malavitosi mafiosi, a suo dire, del medesimo Bellini. Nulla di tutto ciò avvenne salvo, verosimilmente, fare nascere nella mente di Brusca, Gioè e Riina l'idea di attentare al patrimonio artistico nazionale>>.¹⁷

Ed ancora, quanto dichiarato in sede di Commissione Parlamentare Antimafia: <<Voi sapete che ci sono degli altri processi in corso in Italia in cui alle volte sono imputati soggetti che con 'Cosa nostra' hanno avuto a che fare. Addirittura, uno di questi soggetti, che si chiama Paolo Bellini, si trova imputato e condannato in primo grado a Bologna per la strage del due agosto del 1980, del quale però sappiamo con certezza essere stato un protagonista attivo delle mosse di 'Cosa nostra' nel 1992, protagonista attivo di relazioni con personaggi importantissimi di 'Cosa nostra' in quel momento, addirittura impegnati nella preparazione della 'strage di Capaci'. Faccio riferimento a Giovanni Brusca, a Gioacchino La Barbera e soprattutto a Nino Gioè, che, per conto di Brusca e dell'intera 'Cosa nostra', incontrò, dal periodo precedente alla 'strage di Capaci' in Sicilia, Paolo Bellini. In realtà è stato accertato che Paolo Bellini ha avuto una presenza quasi fissa in Sicilia, a partire almeno dal dicembre del 1991 e fino a epoca successiva alla strage di via D'Amelio. Sappiamo con certezza che il suggerimento a 'Cosa nostra' di colpire il patrimonio architettonico con delle stragi è provenuto proprio da Paolo Bellini. C'è una contestualità temporale davvero allarmante fra il suggerimento di Paolo Bellini e la messa in opera delle azioni mirate a colpire il patrimonio architettonico della nazione. (..) Il punto è che è ormai pacificamente accertato che le stragi dello stragismo esecutivamente commesso da 'Cosa nostra' nella fase iniziata con l'omicidio Lima del dodici marzo 1992, poi proseguita a Capaci e a via D'Amelio, si saldarono con l'intervento di soggetti che avevano tutt'altra provenienza. Naturalmente non devo essere io a ricordare a voi che la provenienza criminale di Paolo Bellini è quella della eversione neofascista, come risulta da una sentenza certamente non irrevocabile, ma molto significativa quanto alla ricostruzione della biografia criminale di Paolo Bellini, emessa dalla Corte d'Assise di Bologna nell'anno 2022. Quel richiamo a certe pulsioni negazioniste e revisioniste, perfino in sede giudiziaria, a proposito dello stragismo di 'Cosa nostra', mi porta a dire che, oggi, credo per la prima volta dal 1992, si è creata una saldatura con certe pulsioni negazioniste e revisioniste sulle stragi della 'strategia della tensione', ivi compresa la 'strage di Bologna' del due agosto del 1980. Questo avviene proprio quando, almeno fra la 'strage di Bologna' e le 'stragi del 1992-1993', vengono in rilievo i collegamenti esistenti, addirittura i protagonisti condivisi, su entrambi i versanti. Per questo la vicenda che riguarda

¹⁷ Cfr. https://www.strageviadeigeorgofili.it/wp-content/uploads/2020/03/Motivazione-e-dispositivo_13201.pdf

Paolo Bellini – che oggi è all’attenzione, per quel che so da notizie giornalistiche, anche della Procura distrettuale di Firenze, che procede per le stragi del 1993, oltre che della Procura distrettuale di Caltanissetta che procede per quelle del 1992 – a me pare emblematica>>.¹⁸

-Nel 2001 emerge una nuova **pista** d’indagine internazionale, quella **palestinese**, alimentata dalle attività della ‘Commissione *Mitrokhin*’. Nel 2005 la Procura di Bologna apre un fascicolo e nel 2011 iscrive nel registro degli indagati due ex estremisti di sinistra tedeschi, *Christa Margot Frolich* e *Thomas Kram*, che avevano pernottato a Bologna tra il primo e il due agosto 1980. *Kram* sarebbe stato collegato al terrorista e mercenario *Carlos*, a sua volta legato al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Secondo la “pista palestinese”, la strage del due agosto sarebbe stata una ritorsione per una violazione del cosiddetto ‘**lodo Moro**’, ovvero l’accordo d’*intelligence* che garantiva il libero transito di armi e uomini dei gruppi palestinesi sul suolo italiano, i quali, in cambio, non avrebbero compiuto attentati (a determinare la “rottura” sarebbe stato l’arresto di un militante palestinese nelle Marche nel 1979). Il ‘lodo’ ha trovato riscontri documentali in sede storiografica, secondo i quali, però, nel 1980 l’accordo reggeva ancora. In sede d’indagine, la “pista *Kram*” si rivela inconsistente, l’indagine si conclude con l’archiviazione nel 2015 (Tribunale di Bologna, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza del nove febbraio 2015).¹⁹

3. La fattispecie in esame.

Prima di affrontare dei passaggi della pronuncia *de qua*, è opportuno altresì compiere un’analisi del delitto di depistaggio, dalla sua genesi ad oggi.

Il cinque luglio 2016 l’Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge (primo firmatario: On. Bolognesi) che introduce nel nostro codice penale il reato di ‘frode processuale e **depistaggio**’ (legge 133/2016). Le parole dei parlamentari, portatori dell’iniziativa legislativa, sono accurate e semplici. Ritengono indispensabile introdurre «*un nuovo articolo, che sanzioni con la reclusione da sei a dieci anni tutti quei comportamenti tendenti all’occultamento totale o parziale della verità da parte dei pubblici ufficiali*», senza

¹⁸ Cfr. resoconto stenografico (pp. 8 ss.) Commissione Parlamentare Antimafia, 18/10/2023 in <https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/24/audiz2/audizione/2023/10/18/leg.19.stencomm.data20231018.U1.com24.audiz2.audizione.0017.pdf>

¹⁹ Cfr. <https://memoria.cultura.gov.it/la-storia/-/event/judicial/be3c59cc-71ff-4f64-a3e2-912d9595e559%236bd32115-4673-43a2-b580-597fc800d479/Archiviazione+pista+palestinese> (Archiviazione Pista Palestinese-2001/2015-Bologna)

la salvaguardia garantita dalla disciplina del segreto di Stato, ammettendo la perseguibilità della condotta, pur omissiva, tenuta in ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela degli interessi dello Stato.²⁰ Il nuovo delitto è previsto dall'**art. 375 c.p.** (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) e punisce con la reclusione il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: 1) mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; 2) affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. Il nuovo reato risulterà aggravato quando: 1) il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà); 2) il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici gravi reati (si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni)²¹. La pena sarà diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per: 1) ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; 2) evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; 3) aiutare concretamente l'autorità di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto d'inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato. Si tratta di un **reato proprio**, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, mentre nell'iniziale

²⁰ Cfr. Maria Antonella Pasculli, *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio*, Giappichelli, Torino 2020, in <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Pasculli-II-delitto-di-frode-in-processo-penale-e-depistaggio.pdf> pag. 26 cit.

²¹ Si tratta dei seguenti reati: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità Il nuovo delitto (art. 375 c.p.): reato proprio Le aggravanti terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.

testo approvato dalla Camera il reato era 'comune' e la commissione da parte del pubblico ufficiale determinava (solo) l'applicazione di un'aggravante. L'elemento soggettivo è quello del dolo specifico perché, oltre alla coscienza e volontà della condotta, occorre il fine di "impedire, ostacolare o sviare un'indagine"²².

Ma si veda un attimo l'iter che ha portato alla sua introduzione. <<La proposta di legge AC. 559-B, che torna all'esame della Camera dopo l'approvazione con modifiche al Senato, introduce nel codice penale il reato di 'frode processuale e depistaggio', definendone i contorni e le conseguenze penali. Rispetto al testo già approvato dalla Camera, il Senato, tornando all'impostazione originaria dell'A.C. 559, ha previsto che il reato possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (c.d. reato proprio – nota: a differenza dell'art 374 c.p. che è -e resta- un c.d. reato comune); ha elevato le pene edittali; ha introdotto nuove circostanze aggravanti e attenuanti. Il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1, comma 1, sostituisce l'art. 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato (primo comma). Si tratta, come detto, di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio: nel testo approvato dalla Camera, invece, il reato era comune ("chiunque") e la commissione da parte del pubblico ufficiale determinava l'applicazione di un'aggravante. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà della condotta occorre il fine di "impedire, ostacolare o sviare un'indagine". La pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (secondo comma). Si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati (terzo comma). La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per: ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle

²² Cfr. Giurisprudenza Penale Rivista Web 2016, in <https://www.giurisprudenzapenale.com/2016/07/06/approvato-reato-depistaggio-art-375-c-p/>

*cose, delle persone o delle prove; evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; aiutare concretamente l'Autorità di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori (quarto comma). Quando le circostanze aggravanti (secondo e terzo comma) concorrono con circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dal quarto comma e dagli articoli 98 e 114 c.p. (minore età e minima importanza nella partecipazione ai fatti, in caso di concorso) - le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime, e le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità di pena risultante dall'aumento derivante dalle aggravanti (quinto comma). Il sesto comma del nuovo art. 375 c.p. prevede che, alla condanna per il delitto di 'frode in processo penale e depistaggio' consegua, in caso di reclusione superiore a tre anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Infine, la disposizione a seguito delle modifiche approvate dal Senato: **si afferma l'applicabilità della fattispecie penale anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dall'ufficio o dal servizio (settimo comma)**; esclude la punibilità se il fatto è commesso con riferimento ad un reato procedibile a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata (ottavo comma); si afferma l'applicabilità della fattispecie penale anche quando la frode o il depistaggio attengono alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale, in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima (nono comma). L'articolo 1, comma 2, interviene sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale e innalza a un anno (nel minimo) e a cinque anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale - nell'ambito di tale procedimento - al fine di trarre in inganno il Giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, muta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena attualmente prevista per tale fattispecie delittuosa è da sei mesi a tre anni. L'articolo 1, comma 3, inserisce nel codice penale l'articolo 383-bis e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri 'delitti contro l'amministrazione della giustizia', riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione per innalzare le pene. In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371- bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo articolo 375) comporta una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo), il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia. L'articolo 1, comma 4, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato, di cui al terzo comma dell'articolo 375 c.p. L'articolo 2 della proposta*

di legge inserisce nel codice penale l'articolo 384-ter (circostanze speciali). La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici delitti (gli stessi delitti che sono richiamati nel terzo comma del nuovo art. 375, cui si rinvia), la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al P.M. o al difensore. Analogamente a quanto previsto dall'art. 375 c.p., anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera (nota: c.d. ravvedimento operoso) per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente, come già detto, l'Autorità di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Si tratta pertanto di una circostanza speciale, con una riduzione di pena maggiore rispetto alla analoga circostanza attenuante comune, prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6), c.p. Infine, l'articolo 3 modifica l'art. 376 c.p. per affermare, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero>>.²³

Si vadano dunque a verificare, in prima battuta, le potenziali criticità (*melius*, mere osservazioni) di questa (nuova) fattispecie di reato. Il delitto di depistaggio si presenta, come visto, in un reato proprio e si declina in due differenti ipotesi che, in assonanza con il linguaggio utilizzato nella descrizione di altri 'delitti contro l'amministrazione della giustizia' (Titolo III), si possono definire di 'depistaggio materiale' – in sintesi, consistente nell'immutazione di luoghi, cose o persone connessi al reato – e di 'depistaggio formale' / 'dichiarativo' – consistente in una falsa dichiarazione alla Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria. Delle due ipotesi, ad apparire più problematica, è forse quella di 'depistaggio materiale'. A una prima lettura, a costituire l'oggetto di tutela sono le indagini: è questo l'interesse da proteggere che sembrano sottendere il dolo specifico di sviamento e l'elemento costitutivo della connessione al reato che deve connotare l'oggetto dell'immutazione – con conseguente sovrapposizione, quanto al contenuto, tra dolo specifico e dolo generico. "Connesso", infatti, nel complessivo contesto del riformato articolo 375, vale "utile alla scoperta del reato o al suo accertamento", utile alla "ricostruzione del fatto oggetto d'inquinamento processuale e depistaggio". All'interprete che proceda in tal modo, peraltro, non dovrebbe sfuggire il passaggio dall'uso della parola

²³ Cfr. Giurisprudenza Penale Rivista Web 2017, in <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/07/depistaggio.pdf> / vedasi anche: <https://www.camera.it/leg17/561?appro=OCD25-276>

“indagini” – concetto tecnico – all’uso di espressioni quali “scoperta”, “accertamento”, “ricostruzione” (sia pure del fatto da parte della P.G. o dell’A.G.) – concetti invece comuni o meno tecnici. Si potrebbe dire che, oggetto di tutela, non sono direttamente le indagini ma la verità: conclusione del resto potenzialmente suggerita non soltanto dalla lettura sistematica della norma, ma anche dal riferimento all’*intentio legis* e, dunque, alla domanda di pena e ai gruppi sociali che tale domanda hanno avanzato al legislatore (come già ricordato, le associazioni rappresentative delle vittime dello stragismo). Se l’utilità per la scoperta del reato può consistere nella capacità di ciò che è connesso al reato a fungere da *notitia criminis*, l’utilità per l’accertamento, volendosi considerare l’espressione semanticamente autonoma, pare presupporre un’investigazione in corso che indichi l’oggetto connesso: potrebbe dunque trattarsi di un’indagine non giudiziaria? Più radicalmente, potrebbe concepirsi un ‘depistaggio materiale’ pur nell’assenza di ogni investigazione di sorta, come una condotta avente per oggetto materiale una “cosa” che sarebbe – e si sa essere – utile alla ricostruzione del fatto nel caso – e una volta che – qualcuno si mettesse sulle tracce della verità? Sarebbero forse, queste, soluzioni interpretative in armonia con l’idea di verità, quale *ratio legis*. Se non altro la prospettazione di simili scenari, tenuto conto di quel possibile esito proprio delle inchieste giornalistiche, derivante dalla natura dei mezzi a disposizione e consistente nell’individuazione del coinvolto, mette in luce i rischi che comunque l’applicazione di una fattispecie criminosa a dolo specifico, quale il delitto in parola, può attivare. I rischi sono quelli, anzitutto, di un c.d. ‘processo penale d’autore’, scaturente da un coinvolgimento qualificato che valga dolo specifico (presunto): un processo che andrebbe ad interessare loschi figure che dalle indagini siano risultati fiancheggiare gli indagati durante l’attività criminosa. Più attenuato, invece, il rischio di un ‘diritto penale d’autore’, posto che la condanna dovrebbe comunque poggiare sull’accertamento di una delle condotte tipiche, che peraltro, a partire da un dolo specifico più o meno fondatamente ipotizzato, potrebbero essere ricostruite in chiave soggettiva quanto alla “connessione” che dovrebbe connotare il loro oggetto oppure a posteriori, sorrette da un evanescente dolo eventuale ugualmente desunto dalla qualifica. Ma non è impossibile disegnare un diverso circolo ermeneutico che, invece di avvitarsi sulle logiche del caso e quindi sulla domanda di pena, per rispondere alla quale basta anche la punizione dell’autore, involga anche i principi e quel compromesso tra pena e libertà nel quale consiste l’oggettivismo. In questa chiave, restando sul ‘depistaggio materiale’, dolo specifico vale pericolo – cioè idoneità della condotta a realizzare l’intenzione – e il pericolo presuppone una base di accertamento, che non può che essere un’investigazione in corso indicante l’oggetto materiale della condotta. Il movente tipico resta comunque autonomo dall’elemento costitutivo della “connessione”, determinando la non punibilità di chi agisca con scopi diversi. Il pericolo, poi, deve riflettersi nel dolo dell’agente e, pertanto, l’investigazione

assume le forme di un'indagine dell'A.G. – e l'autore le sembianze dell'inquirente, ma di ciò si dirà tra poco –: infatti, l'investigazione non giudiziaria non è generalmente conoscibile. Il dolo, infine, va provato e, per quanto possibile, occorre evitare di dedurlo esclusivamente da circostanze soggettive, che devono corroborare la ricostruzione di una rappresentazione già suggerita dalle circostanze del fatto, ciò che esclude il depistaggio materiale (su *res*/documento/oggetto utile all'accertamento) in assenza di indagini dalle quali emerga la "connessione". È, quella appena proposta un'interpretazione che risulta in armonia con la ricostruzione, in chiave oggettiva, – voluta dagli artt. 357 ss. c.p. – della nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi del reato. La nozione oggettiva di pubblico agente postula infatti che il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività pubblica: l'attività può costituire, come nel caso del depistaggio (materiale, per quanto subito si dirà), mera occasione del reato, ma ugualmente dev'essere tenuta nel momento criminoso – ciò che, del resto, implica il 'depistaggio formale', che invero descrive un reato commesso nell'esercizio della funzione. Così stando le cose, se il depistaggio materiale commesso nello svolgimento di una pubblica funzione certificativa sembrerebbe rinvenire il proprio tipico oggetto materiale in *notitiae criminis* documentali, il depistaggio materiale commesso nell'esercizio di funzioni autoritative o di un pubblico servizio parrebbe interessare figure in azione sulla scena del crimine nel secondo caso – tenuto conto che si tratta di reato doloso –, direttamente la P.G. o l'A.G. nel primo, ma nessuna eminenza grigia che alzi il telefono e mandi l'operativo ai suoi ordini a nascondere le tracce del reato, poiché né la telefonata né l'attività di immutazione costituirebbero esercizio di pubblica funzione.²⁴

Non può che essere comunque salutata positivamente la scelta, operata dal legislatore con L. 11 luglio 2016, n. 133, d'introdurre all'art. 375 c.p. il reato di 'frode in processo penale e depistaggio', quale fattispecie autonoma di delitto circoscritto specificamente all'ambito dell'accertamento giudiziario penale. La legge ha sostituito il precedente contenuto di tale disposizione normativa – che contemplava le circostanze aggravanti dei delitti di false informazioni al Pubblico Ministero, al difensore, di falsa testimonianza, di falsa perizia e di frode processuale, ora disciplinate all'art. 383 *bis* c.p. – colmando una lacuna dagli effetti fin troppo visibili, rappresentata dalla semplice estensione, in via residuale, ai procedimenti penali del reato di frode processuale, disciplinato dall'art. 374 c.p.: un importante passo avanti verso il riconoscimento dell'autonomia strutturale del processo penale, considerata la specificità e la diversità costitutiva di quest'ultimo, rispetto al processo civile, da cui si distingue

²⁴ Cfr. [https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/depistscheda%20\(1\).pdf](https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/depistscheda%20(1).pdf) (Scheda a cura di Giorgio Abbadessa e Francesca Consorte)

per la finalità sottesa all'accertamento stesso, consistente nella repressione del fatto-reato e nello ristabilimento dell'ordine giuridico e sociale violato. La novella legislativa ha, dunque, creato uno strumento rafforzato, capace di garantire – quantomeno negli intenti - la linearità e la trasparenza sia della fase procedimentale sia processuale penale, talvolta minate dalle frodi e dagli ostacoli frapposti alle indagini e al processo dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblici servizi per i motivi più disparati. Tuttavia, se convincersi della bontà delle prime impressioni è operazione rischiosa e non apprezzabile nell'interpretazione della legge - terreno per sua natura scivoloso e ricco di insidie - sarà quanto mai necessaria un'analisi più approfondita della norma di nuova introduzione, da svolgersi mediante il **confronto con il reato di cui all'art. 374, cioè la 'frode processuale'**, che fino ad ora ha rappresentato l'unico strumento di repressione delle condotte così descritte fatta salva, ovviamente, la configurabilità di più gravi reati. Occorre preliminarmente osservare che i delitti di cui agli artt. 374 e 375 c.p. trovano collocazione tra i «delitti contro l'attività giudiziaria», nell'ambito dei 'delitti contro l'amministrazione della giustizia', tipici illeciti di pericolo idonei a compromettere e/o a minacciare il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Tale categoria, tuttavia, ha un contenuto eterogeneo, ricomprendendo sia fattispecie incriminatrici che tutelano in via diretta l'amministrazione della giustizia così intesa, sia ipotesi delittuose capaci di insidiare solo in via indiretta il corretto svolgimento di attività ed interessi, collaterali e strumentali all'esercizio giurisdizionale stesso. Il concetto di "amministrazione della giustizia" è, dunque, intesa dal legislatore in senso lato, comprendendo tutti i comportamenti che hanno una qualsiasi attinenza con lo scopo ultimo della giustizia, fatta eccezione per quelli che, per il loro carattere generico (e cioè che possono verificarsi anche a danno di attività funzionali dello Stato diverse da quella giudiziaria), sono già contemplati fra i reati contro la Pubblica Amministrazione. Così inquadrato il sistema normativo di riferimento e tornando sul tema oggetto dell'esame, si deve preliminarmente rilevare che il nuovo reato di 'frode in processo penale e depistaggio' è costruito quale reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Questo è il primo aspetto che rende i due illeciti sostanzialmente differenti, giacché nel reato di frode processuale, ex art. 374 c.p., il soggetto attivo può essere «chiunque», con ciò intendendo anche un soggetto estraneo al rapporto processuale nei procedimenti civili e amministrativi e, in ambito penale, l'imputato o lo stesso avvocato, il consulente tecnico e finanche il procuratore. Ed è proprio in tale aspetto che può ravvisarsi, a parere di chi scrive, l'intento legislativo, ovvero l'introduzione di uno strumento deterrente specificamente mirato a prevenire e sanzionare con pene aspre chi è nelle condizioni, per via del proprio ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, di incisivamente ostacolare o sviare (per usare la terminologia legislativa) un'indagine penale, minando la ricostruzione del fatto-

reato ed incidendo significativamente sul diritto di difesa e sulla repressione degli illeciti penali. Peraltro, occorre nuovamente specificare che, nel testo approvato dalla Camera, il reato era voluto come comune ("chiunque") e la commissione da parte del pubblico ufficiale determinava solamente l'applicazione di un'aggravante; tuttavia, la scelta del Senato di concepire il depistaggio come reato proprio del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) consente la contemporanea vigenza dell'art. 374, secondo co., che dà rilievo penale alle condotte di frode processuale commesse da coloro che non sono pubblici ufficiali. In ordine all'elemento materiale del reato, quest'ultimo deve consistere in due tipologie di condotta poste in essere, come detto, dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio e in particolare: 1. mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; 2. affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che si sa intorno ai fatti sui quali si viene sentiti, ove richiesto dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. È possibile subito notare un ampliamento rispetto al reato di frode processuale già esistente, sia dal lato delle tipologie di condotta punibile sia dal lato degli ambiti ove tali condotte possono essere poste in essere. Con riferimento alle condotte, è identico il concetto di immutazione artificiosa, intesa quale attività di trasfigurazione materiale di elementi oggettivi veramente rilevanti ai fini della decisione: nel nuovo delitto di depistaggio, tuttavia, tale immutazione può concernere non solo lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone, ma anche il corpo del reato, sempre che tali elementi siano comunque «connessi al reato», dicitura che lascia ampio margine di manovra nell'incriminazione di condotte collegate anche solo superficialmente al fatto-reato. Ma la novità della novella legislativa è la punibilità delle condotte, come indicate più sopra al n.2, che il reato di frode processuale non prevede, costituite dal rendere dichiarazioni mendaci o omettere di dichiarare in tutto o in parte determinate circostanze o informazioni di cui si è a conoscenza qualora ciò venga richiesto dall'Autorità Giudiziaria. Ciò rappresenta il riconoscimento, da parte del legislatore, del carattere fraudolento di tutte quelle condotte le quali, pur non consistendo in mutazioni visibili della realtà storica, oggettivamente idonee a trarre in inganno il giudice (come richiesto dall'art. 374), siano comunque idonee a depistare un'indagine o un processo penale, essendo il reato configurato anche solo in presenza di un depistaggio "verbale" (*melius*, dichiarativo), consistente appunto in dichiarazioni false (afferma il falso o nega il vero) o in una condotta omissiva (tacere in tutto o in parte ciò che sa). Con riferimento, invece, agli ambiti entro i quali le attività fraudolente descritte possono essere portate ad attuazione, si può notare che nel nuovo reato di depistaggio non vi sono limitazioni temporali e/o riferimenti a tipologie specifiche di prove, come nel reato di frode processuale: in quest'ultimo le condotte devono essere poste in essere, ai fini della punibilità, nell'ambito di un atto di ispezione (art. 244 c.p.p.), di esperimento giudiziale (art.

218 c.p.p.) o nell'esecuzione delle operazioni peritali. Non rientrerebbero, perciò, nella previsione di cui all'art. 374 c.p. le frodi che siano commesse nelle ricognizioni, nei confronti, nei sequestri penali, nelle perquisizioni e in tutte le restanti attività processuali e procedimentali non espressamente previste dalla norma, ciò rappresentando un *vulnus* difficilmente giustificabile in termini di politica criminale e non interamente colmabile per via giurisprudenziale. Nel reato di 'frode in processo penale e depistaggio', al contrario, è sufficiente la configurazione delle condotte tipiche come descritte, senza che quest'ultime debbano essere circoscritte a specifici atti di indagine o alla perizia, il che dovrebbe colmare la lacuna precedentemente descritta con riferimento all'art. 374 e fornire, inoltre, un valido strumento di tutela in tutte quelle situazioni ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è, per l'attività che svolge, in posizione di forza e predominio. Si pensi all'occultamento volontario o alla soppressione di un documento determinante per provare l'estraneità dell'indagato o, al contrario, della artificiosa alterazione di oggetti trovati nell'ambito di una perquisizione, al fine di scongiurare l'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati e favorirne l'archiviazione. Si precisa che le descritte condotte tipiche, che integrano il reato di depistaggio, devono essere poste in essere al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale (presupposto), esigendo la nuova figura delittuosa il dolo specifico, cioè la prova che le condotte fraudolente siano finalizzate specificamente al depistaggio. Anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, dunque, si nota una lieve differenza con la frode processuale, giacché in quel caso, pur trattandosi sempre di dolo specifico, la finalità è ravvisabile nel "trarre in inganno il giudice o il perito". In concreto, tuttavia, si prevedono probabili contrasti giurisprudenziali sul concetto di "sviamento" di un'indagine o di un processo penale, che costituisce invero il contenuto stesso del depistaggio: il fine di sviare un'indagine dovrebbe essere inteso quale volontà di fare mutare alla stessa direzione o dirottare dal giusto obiettivo. Naturalmente, occorrerà mirare al caso concreto e alla modalità della condotta fraudolenta posta in essere, potendosi fin d'ora ipotizzare difficoltosa la prova della sicura presenza dell'elemento psicologico nei termini in cui è costruito, tenendo anche conto che la norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.²⁵

Si è già palesata la circostanza per cui, soggetto attivo del reato *de quo* dev'essere un pubblico ufficiale (e/o incaricato di pubblico servizio), trattandosi, come detto, un c.d. reato proprio. Sulla base delle considerazioni esposte deve quindi fissarsi il primo principio di diritto <<L'art. 375 cod. pen. si configura come reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico

²⁵ Cfr. Nicoletta Mani, *L'introduzione del reato di frode in processo penale e depistaggio*, in <https://archiviopenale.it/file/downloadarticolo?codice=51dd9dd3-1f41-4cfc-a789-a521e61e914e&idarticolo=14059>

servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati che compongono l'indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante". Qualora non ricorrano tali condizioni di fatto potranno configurarsi fattispecie giuridiche diverse, come, nella specie, il delitto di false comunicazioni al P.M., i cui presupposti ed effettiva gravità risultano del tutto diversi ed esigono una autonoma analisi in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, circostanza che impone di ritenere prive di sostegno le misure in atto.>>.²⁶

La disposizione insediata nell'art. 375 c.p. peraltro esordisce con una clausola di consunzione che, rendendo applicabile la fattispecie in essa scolpita "quando il fatto non costituisce più grave reato", la connota in chiave di sussidiarietà. Essa introduce un **reato proprio non esclusivo**: se, infatti, quest'ultimo può essere commesso solo da pubblici agenti, è incontestabile che i fatti materiali che ne strutturano la fattispecie oggettiva integrano anche affini figure criminose comuni.²⁷

La mera attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non esaurisce, dunque, l'ambito di tipicità delle fattispecie (contro la pubblica amministrazione), necessitando – a tal fine – una diretta riferibilità della condotta posta in essere alla sfera di competenza del pubblico agente, con il naturale corollario dato dal collegamento temporale tra azione illecita e qualità rivestita. Ne consegue che, lì dove il pubblico agente rivesta la qualifica all'epoca di commissione del reato, occorrerà unicamente verificare il collegamento funzionale tra la condotta posta in essere e la funzione od il servizio svolti. La giurisprudenza più recente in tema aiuta a chiarire i limiti interni ed esterni della estensibilità della funzione legata alla qualifica, sia pure con riferimento a fattispecie contro la Pubblica Amministrazione che includano l'inciso funzionale. Qualora, infatti, l'autore della condotta abbia cessato di rivestire la qualifica soggettiva, non viene per ciò solo meno la configurabilità del reato, lì dove l'illecito si inserisca nella sfera di competenza nell'ambito della quale il pubblico agente svolgeva la propria attività, sul presupposto secondo cui l'interesse pubblico può essere lesa o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita(va) le sue mansioni, ma anche dopo, quando il

²⁶ Così sul punto, Cass. Pen., sez. VI, 17 maggio 2017 (ud. 30 marzo 2017), n. 24557 Presidente Conti, Relatore Petruzzellis, in <https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/05/19/la-cassazione-definisce-i-contorni-del-nuovo-reato-di-depistaggio-art-375-c-p/>

²⁷ Così V. Maiello, in *Studi / Commento alla L. 133/2016*, in https://www.la-legislazione-penale.eu/wp-content/uploads/2016/11/maiello_2016.pdf pag. 7

soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che – presupposto fondamentale – il reato dallo stesso commesso si riconnetta all’ufficio già prestato. Si vuol evitare, in tal modo, che alla formale cessazione della qualifica perdano di rilievo penalistico tutte quelle condotte che risultano possibili o quanto meno sono agevolate dai rapporti d’ufficio preesistenti per scelte di politica criminale evidenti, rese ancora più evidenti nelle ragioni di introduzione legislativa. ex art. 375 c.p.²⁸

A corollario, quanto alla **questione giuridica (residuale) in ordine ai caratteri che la condotta dell’*extraneus* deve (necessariamente) possedere affinché quest’ultimo possa concorrere, ex art. 117 c.p., nel reato proprio non esclusivo costituito dalla condotta criminosa ex art. 375, comma 1, lett. a), b), c.p.** (anche nelle forme aggravate), anche in mancanza di una clausola di esclusività del concorso ammissibile occorre – ancora una volta – dar conto della non esistenza di giurisprudenza in tema, pur considerando l’esistenza di stati e gradi di “partecipazione” al fatto tipico ben distinti soggettivamente sia *ab initio* sia in corso di causa, di cui da subito la dottrina ha individuato la rilevanza. Una prima posizione interpretativa rivolta ad un’esegesi della norma, ex art. 375 c.p., in chiave di lettura estensiva potrebbe configurare il concorso dell’*extraneus* nel ‘depistaggio’ ogni qual volta quest’ultimo – chiunque esso sia – avendo avuto in qualsiasi modo influenza, ingerenza, relazione (anche occasionale) con il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, agevoli la commissione delle ipotesi *sub a) sub 1* comma 1, comma 2, art. 375, o contribuisca in qualunque modo alla realizzazione – anche parziale delle stesse (profilo oggettivo). Una seconda estensione interpretativa potrebbe configurare il concorso dell’*extraneus* nel ‘depistaggio’ ogni qual volta quest’ultimo – chiunque esso sia – conosca o ignori per colpa la qualifica soggettiva dell’*intraneus* (profilo soggettivo). Sul solco dell’impostazione dogmatica che subordina la responsabilità dell’*extraneus* concorrente alla consapevolezza che lo stesso abbia della qualifica posseduta dall’*intraneus* – anche in considerazione dei possibili luoghi di commissione del/i delitto/i, occasionali e non –, in applicazione dei principi generali del dolo, occorre domandarsi se, per l’applicabilità dell’art. 375, ai sensi della disciplina ex art. 117 c.p., oltre alla realizzazione della fattispecie concorsuale eventuale, sia necessario il dolo proprio dell’intraneo. Servendosi delle impostazioni dottrinarie maggioritarie, la soluzione più corretta ne ammetterebbe la presenza per cui, sia in forza del dato letterale della norma «rapporti e qualità del colpevole», sia per evitare le derive eccessivamente “oggettive” della norma, le ipotesi di mutamento del titolo del reato – in assenza del dolo del soggetto qualificato – sarebbero disciplinate dai

²⁸ Cfr. Maria Antonella Pasculli, *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio*, Giappichelli, Torino 2020, in <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Pasculli-II-delitto-di-frode-in-processo-penale-e-depistaggio.pdf> pag. 194 cit.

principi generali del dolo e del concorso e non dall'art. 117 c.p. Sul solco della «necessaria consapevolezza della qualifica dell'intraneo da parte dell'estraneo concorrente», la giurisprudenza ultima in tema si colloca consapevolmente nel solco dell'orientamento più rigoroso da un punto di vista interpretativo e maggiormente garantista quanto all'esito pratico, per cui ai fini della sussistenza del concorso nel reato da parte dell'*extraneus*, è necessario «*ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p. per l'estensione del titolo proprio di reato al concorrente extraneus la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus*». L'art. 117 c.p. non costituisce alcuna forma di una responsabilità oggettiva. Pur aprendo un vistoso "spiraglio" al principio della necessità della partecipazione dolosa ad una imputazione criminale, la norma *de qua* non ne consente il superamento fino ad ammettere una forma di responsabilità penale oggettiva, inammissibile nell'ordinamento. Occorre (almeno) la colpa. La Cassazione, in via generale, ammonisce sulla necessità di una verifica giudiziale in concreto della violazione di una regola cautelare che avrebbe imposto a chiunque, anche in un contesto criminale, di dover prendere cognizione della specifica qualità personale dell'*intraneus* nel caso dell'amministrazione della giustizia, o dell'attività giudiziaria in senso lato, della qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.²⁹

4. Analisi della pronuncia della Suprema Corte n. 1869 del primo luglio 2025, depositata il 16 gennaio 2026, Pres. Fidelbo.

Come già evidenziato nel prologo, la sesta sezione penale della Cassazione, pronunciandosi sul ricorso degli imputati, ha affermato che il delitto di depistaggio è configurabile anche nei confronti di persona che non rivesta più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio al momento della condotta, purché questa attinga alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri, continuando a sussistere, per il soggetto agente, il dovere di lealtà rispetto a fatti o circostanze conosciute o alle quali abbia avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e potendo essere lesa o posta in pericolo l'interesse pubblico anche quando il predetto non rivesta più la qualifica (Fattispecie relativa a depistaggio c.d. dichiarativo). Prima di visionarne i contorni della stessa si riportano dei precedenti richiami giurisprudenziali sul delitto di 'frode processuale e depistaggio' nonché dottrinali.

Sul depistaggio c.d. materiale, si richiama dunque una prima sentenza del 2023 (la n. 7572) ove si afferma che: <<*Nel delitto di depistaggio materiale, la condotta depistante commessa, al fine d'impedire un'indagine o un processo penale, mediante l'immutazione del corpo di reato o la formazione di un falso documento, può riguardare anche un procedimento penale ancora da iniziarsi, purché sia*

²⁹ Cfr. Maria Antonella Pasculli, *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio*, Giappichelli, Torino 2020, in <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Pasculli-II-delitto-di-frode-in-processo-penale-e-depistaggio.pdf> pag. 208 cit.

idonea ad ingenerare un pericolo d'inganno ovvero a condizionare l'accertamento della verità processuale>>». Ed ancora, nel 2022 (la n. 34271), secondo cui: <<Il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito e, su quello soggettivo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere con effetto inquinante su un'indagine in corso, non essendo necessaria, invece, la rappresentazione dello specifico reato rispetto al quale la condotta genera un tale effetto>>».³⁰

Ma, il focus della presente analisi si concentra sul delitto di depistaggio c.d. dichiarativo, dunque nell'ipotesi di cui alla lett. b. dell'art. 375. Sul punto, una pronuncia (la n. 73700/2023) così afferma: <<Ai fini dell'integrazione del dolo nel reato di depistaggio dichiarativo, di cui all'art. 375, co. I, lett. b), cod. pen., è necessario che l'agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall'intento di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni siano idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro>>».³¹

Ed ecco ora l'analisi della sentenza in esame (**nr. 1869**).³²

<<Con sentenza del sei aprile 2022 la Corte di Assise di Bologna aveva dichiarato gli imputati Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia responsabili per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. In particolare, a Paolo Bellini erano stati contestati i seguenti delitti: al capo A) artt. 110, 112 n. 1 e 285 cod. pen. perché, agendo in qualità di esecutore, in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato, Mario Tedeschi, tutti deceduti, i primi due quali mandanti-finanziatori, il terzo quale mandante-organizzatore, il quarto quale organizzatore, e con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, quali esecutori (già condannati con sentenza definitiva per il delitto di strage per il quale si procede), e Luigi Cavallini, quale esecutore (condannato in primo grado dalla Corte d'assise di Bologna per concorso in strage) e con altre persone da identificare, allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, commetteva un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, concertato, deliberato, organizzato e materialmente eseguito con il porto e la collocazione di un ordigno esplosivo nella

³⁰ Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 7252 del 27/01/2023; Cass. Pen., sez. VI, sent. 34271 del 27/04/2022 in https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art375.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

³¹ Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sent. 72700 del 20/12/2023 in https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art375.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

³² https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/1869_01_2026_pen_noin dex.pdf

sala d'attesa di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna, con il voluto fine di uccidere un numero elevatissimo di vittime, cagionando in effetti la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 150 persone. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di cinque persone (condotta preparatoria iniziata sin dal febbraio 1979 e con evento consumato il 2 agosto 1980); - al capo B) artt. 81, 110, 112 n. 1, 575, 577, n. 3 cod. pen., art. 1 d.l. n. 625 del 1979, conv. nella l. n. 15 del 1980, perché in concorso con le persone indicate al capo precedente e con la condotta sopra descritta, cagionava la morte istantanea o derivante dalle gravissime lesioni di 85 persone. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone, con premeditazione e per finalità di terrorismo. Per tali delitti la Corte di assise di Bologna aveva condannato Paolo Bellini alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno, oltre alle pene accessorie. A Piergiorgio Segatel era stato contestato il delitto di cui al capo D), **art. 375, primo comma, lett. b), terzo e settimo comma cod. pen.**, in quanto, sentito il 12 aprile 2019 e poi il 7 giugno 2019 (in sede di confronto con la teste Robbio) dai Magistrati della Procura generale di Bologna nell'ambito del procedimento penale relativo alle indagini sulla strage di cui al capo A), in veste di persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini in relazione alla attività svolta quale componente del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Gruppo di Genova nel 1980, **al fine di ostacolare le indagini in corso: affermava il falso** riferendo le seguenti circostanze: non corrispondeva al vero quanto dichiarato dalla teste Mirella Robbio (moglie di Mauro Meli, esponente di Ordine Nuovo) in ordine alla visita fatta a lei dal Segatel in epoca precedente e prossima alla strage del due agosto 1980 ovvero che in quell'occasione le aveva riferito di essere a conoscenza che "la destra stava preparando qualcosa di veramente grosso" e che le aveva chiesto "di riprendere i contatti con l'ambiente del M.S.I. di Genova e soprattutto con i vecchi amici di suo marito per cercare di capire cosa fosse in preparazione"; non corrispondeva al vero che lo stesso Segatel, dopo la strage di cui sopra, andò a trovare Mirella Robbio dicendole "hai visto cosa è successo?" o frase equivalente, alludendo alla precedente visita e facendo sentire in colpa la Robbio; - **dichiarava, invece, in modo non conforme al vero:** di aver fatto visita alla Robbio nell'estate 1980 per chiederle notizie sull'omicidio del Magistrato Mario Amato (commesso in Roma il ventitré giugno 1980) e non per raccogliere informazioni su un imminente fatto eclatante in prossimità del due agosto 1980; confermava quanto dallo stesso Segatel dichiarato nell'audizione del ventuno luglio 1987 innanzi al Giudice istruttore di Bologna, ossia di aver fatto visita a Mirella Robbio dopo la strage del due agosto 1980 per scrupolo, dal momento che poteva essere l'unico spunto per delle indagini, benché la donna si fosse oramai allontanata dall'ambiente. Piergiorgio Segatel, per tale reato, era stato condannato dalla Corte di Assise di Bologna alla pena di anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie. A Domenico Catracchia era stato contestato il delitto di cui al capo E), di cui agli artt. 371-bis e 384-ter, primo comma, cod. pen., perché, sentito in Roma il venti novembre 2019 dai Magistrati della Procura Generale in

qualità di persona informata sui fatti e richiestogli di fornire informazioni nell'ambito delle indagini sul delitto di strage di cui al capo A), al fine di ostacolare le investigazioni in corso, rendeva false dichiarazioni negando di aver locato a Paolo Moscucci per il periodo settembre-novembre 1981 l'appartamento sito in via Gradoli, n. 96, interno 11/A, appartenente alla società Caseroma s.r.l., della quale era l'unico amministratore; si rendeva altresì reticente, rifiutandosi di spiegare le modalità e le ragioni per cui il dottor Vincenzo Parisi, alto funzionario di pubblica sicurezza e poi vicedirettore del Sisde, si serviva di tutta l'agenzia dello stesso Catracchia e comunque di dare contenuto esplicativo a detta circostanza emersa in una intercettazione ambientale a suo carico del tre ottobre 2019, per cui il Parisi si avvaleva dei servizi del suddetto per l'attività svolta dal medesimo nel campo immobiliare. Per tale reato Catracchia era stato condannato dalla Corte di Assise di Bologna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre pene accessorie. Tutti gli imputati erano stati altresì condannati in primo grado al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, disponendo la Corte di Assise a carico di Bellini anche il pagamento di provvisoriamente esecutive. Con la pronuncia in epigrafe indicata, la Corte di assise di appello di Bologna, investita dagli appelli proposti dagli imputati, ha confermato la sentenza di primo grado. (..)

La sentenza di appello ha evidenziato (da pag. 2) che dalle sentenze definitive di condanna e di assoluzione emesse sulla vicenda delittuosa erano stati acquisiti una serie di dati "certi": la presenza nella stazione al momento dello scoppio dell'ordigno di Sergio Picciafuoco, tanto da ferirsi e da farsi curare sotto falso nome in ospedale (questi era un delinquente comune, sospettato di essere in contatto con organizzazioni terroristiche neo-fasciste, che dopo due condanne all'ergastolo per partecipazione alla strage era stato infine assolto per insufficienza di prove); - la matrice terroristica neo-fascista della strage; - **la presenza di una serie di depistaggi per evitare l'accertamento della verità**, anche ad opera di soggetti istituzionali ed in particolare dei servizi segreti "deviati", ovvero di alti ufficiali dei servizi asserviti a Licio Gelli e alla Loggia massonica P2 (la sentenza emessa a carico del Cavallini aveva analizzato ben 17 azioni di depistaggio ascrivibili ai servizi segreti, ai militari, alla P2, ai militanti delle organizzazioni neo-fasciste; tra queste, emblematica era ritenuta l'operazione "Terrore sui treni" attuata il 13 gennaio 1981 da ufficiali del SISMI, iscritti alla Loggia massonica P2 e in base alle direttive di Gelli, facendo rinvenire su un treno in sosta a Bologna esplosivo simile a quello usato per la strage, armi e documenti al fine di deviare gli indizi su terroristi stranieri e su terroristi italiani del c.d. "spontaneismo armato").³³ (..)

³³ Cfr. sent. 1869 pp. 3-5, in https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/1869_01_2026_pen_noind ex.pdf

*La sentenza di appello ha poi proceduto ad illustrare, da pag. 29, il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado. In via preliminare, la Corte di Assise aveva ricostruito il "contesto" in cui era stata ideata e attuata la strage: i rapporti tra l'estrema destra terrorista e apparati deviati dello Stato, i rapporti tra la destra eversiva, la criminalità organizzata, la mafia e la massoneria deviata ed in particolare la Loggia massonica P2, gestita da Licio Gelli; la strategia attuata sin dalla metà degli anni '70 da Licio Gelli del "controllo" tendente a sottrarre il potere alla comunità nazionale e a vanificare i contenuti sostanziali della Costituzione mediante un processo di infiltrazione nei gangli vitali delle istituzioni e di strumentalizzazione delle sedi sulle quali si fondava l'assetto democratico del paese servendosi, come strumento principe, della Loggia P2 sulla quale aveva un potere incondizionato. Secondo la Corte di Assise, Gelli si poneva dunque al centro di un'alleanza di militari e civili volta al condizionamento degli equilibri politici del paese e al consolidamento di forze ostili alla democrazia anche attraverso la gestione della violenza armata neofascista: la strage del due agosto 1980 si innestava e costituiva il culmine di tale strategia della tensione poiché aveva, come quelle di piazza Fontana e di piazza della Loggia, uno scopo eversivo dell'ordinamento democratico dello Stato, attraverso una minaccia alla sopravvivenza stessa delle istituzioni statuali - finalità di indubbia natura politica; e ciò spiegava perché gli esecutori materiali della strage appartenessero a gruppi eversivi di matrice neofascista che ponevano a fondamento della propria azione la negazione stessa dei principi informatori della Costituzione repubblicana. L'ingerenza di Gelli nella strage spiegava il **movente del depistaggio delle indagini** per il quale Gelli era stato definitivamente condannato, unitamente ad altri alti ufficiali dei Servizi Segreti. (..)*

*In relazione alla posizione di Piergiorgio Segatel, imputato di **depistaggio aggravato** e condannato in primo grado alla pena di anni sei di reclusione, la Corte di Appello descriveva, da pag. 21 della sentenza, il contesto in cui era emersa la sua vicenda. Segatel all'epoca della strage era capitano presso il Comando dei Carabinieri di Genova. Nel riesaminare le carte del primo procedimento relativo alla strage, i Magistrati della Procura Generale bolognese avevano rilevato che tra le dichiarazioni rese dal capitano Segatel in data ventuno luglio 1987 davanti al Giudice istruttore e quelle rese nello stesso procedimento da Mirella Robbio, moglie separata di Mauro Meli, esponente dell'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo, in data due luglio 1987 davanti al Giudice istruttore e nel febbraio 1988 davanti alla Corte di assise nel primo processo sulla strage, in merito alle ragioni di un loro incontro, vi erano delle divergenze e per questo avevano convocato entrambi il dodici aprile 2019 a Bologna, nella veste di persone informate sui fatti. In particolare, Mirella Robbio aveva ribadito che, quando il marito era latitante, era divenuta la confidente del capitano Segatel in merito all'ambiente dell'eversione di destra nel territorio genovese ed il capitano, in una data antecedente alla strage, si era presentato da lei chiedendole se poteva in qualche modo ricontattare gli ex "camerati" in quanto vi era il sentore che si stesse*

preparando, in quell'ambiente, qualcosa di molto grosso; che successivamente, nell'immediatezza dello scoppio della bomba, il pomeriggio del due agosto 1980 o il giorno successivo, il capitano Segatel era tornato a trovarla per dirle "Ha visto signora, cosa potevamo evitare?" cagionandole un forte senso di colpa. L'ex capitano Segatel aveva invece dichiarato di essersi recato dalla donna per ottenere informazioni in merito all'omicidio del giudice Amato e quindi in relazione a qualcosa che era già avvenuto e non in ordine ad un evento futuro. Le medesime posizioni erano state tenute ferme dai dichiaranti nel confronto del sette giugno 2019. La Corte di Assise di Appello ha esposto poi, da pag. 60, la motivazione della sentenza del primo Giudice. Secondo la Corte, **vi era la prova del dolo specifico**: l'imputato, quale alto ufficiale dell'Arma esperto nel settore delle indagini giudiziarie, era ben consapevole dell'esito negativo sulle indagini che avrebbero avuto le sue dichiarazioni mendaci o reticenti ed ha taciuto la fonte delle sue conoscenze, non solo per difendere se stesso dall'accusa di avere mantenuto riservate notizie di importanza decisiva, ma evidentemente anche per non coinvolgere coloro che gli avevano fornito informazioni confidenziali su un imminente attentato, profilo questo ritenuto sufficiente ad integrare una precisa volontà di ostacolare le indagini, evidenziando lo specifico intento di celare agli Inquirenti da chi provenissero le sue informazioni, impendendo ulteriori sviluppi investigativi.³⁴ (..)

I ricorsi proposti non possono essere accolti per le ragioni di seguito illustrate. (..) Anche il ricorso di Piergiorgio Segatel è da rigettare. (..) Il secondo motivo ha ad oggetto **la configurabilità del reato di cui all'art. 375 cod. pen. nei confronti di persona che al momento della condotta non rivesta più la qualità soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio**. La questione, ripresa dalla difesa anche nei motivi nuovi, si incentra essenzialmente sul significato del settimo comma dell'art. 375 cod. pen. che stabilisce che "La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio". L'esegesi proposta dalla difesa non può essere accolta. Già questa Corte ha delineato le caratteristiche del reato di depistaggio. Si è affermato (Sez. 6, n. 24557 del 30/03/2017) che: - esso si configura come reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati che compongono l'indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante. - l'elevata previsione sanzionatoria della fattispecie suggerisce di riconnettere la condotta ad un dovere inerente specificamente alla funzione, il cui svolgimento implica una fisiologica convergenza di interessi tra

³⁴ Cfr. pp. 22-24 sent. cit.

*pubblica amministrazione rappresentata e dipendente chiamato a svolgerne le funzioni; il mancato ampliamento nella novella normativa delle cause di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. evidenzia la necessità di un riconoscimento di preminenza del dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale, che ulteriormente impone la preesistenza, rispetto al fatto, della qualità di pubblico ufficiale e la maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto agli interessi personali, considerati pertanto inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione; solo tale vincolo riesce a caratterizzare, in maniera riconoscibile, il dolo specifico richiesto, cosicché deve individuarsi l'elemento tipico del reato nella **violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica rispetto al reato**, in ragione della quale si richiede il più pregnante rispetto dell'obbligo di agire nell'interesse comune, preminente su ogni altro concorrente valore, cui deve attribuirsi, per l'effetto, considerazione subvalente. - quanto ai rapporti con l'art. 360 cod. pen., la nuova previsione contenuta nel settimo comma dell'art. 375 cod. pen. non opera alcun riferimento all'esercizio della funzione al momento della commissione del reato, contrariamente a quanto previsto dalla norma generale, ma richiama solo l'applicazione della pena anche nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, condizione che evidentemente non svincola dal richiamato dovere di lealtà, e ne conferma la sopravvivenza rispetto a fatti o circostanze conosciute o a cui si è avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e rispetto ai quali si conserva un obbligo accentuato di rispetto della verità. Questa esegesi ha trovato conferma in **Sez. 6, n. 34271 del 2022**.³⁵ Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento. **Nel***

³⁵ Corte di Cassazione, sez. VI, sent. del 15 settembre 2022, n. 34271. La Sesta Sezione penale ha affermato che il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito e, su quello soggettivo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere con effetto inquinante su una indagine in corso, non essendo necessaria, invece, la rappresentazione dello specifico reato rispetto al quale la condotta genera un tale effetto. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale si era ritenuto che, a carico di un ufficiale di Polizia penitenziaria, sussistessero gravi indizi di colpevolezza in relazione a tale delitto, rilevando che lo stesso, sebbene non fosse stato incaricato dall'Autorità di specifici accertamenti rispetto a reati, oggetto di denuncia, verificatisi in carcere, era a conoscenza della loro commissione e aveva posto in essere la condotta manipolatrice sfruttando la sua condizione soggettiva e con finalità inquinante). Nota: la sentenza n. 34271 del 2022, emessa dalla Corte di Cassazione, offre uno spaccato significativo sulle misure cautelari personali in un contesto di reati di depistaggio. In questo caso, il ricorrente, P.V., è stato accusato di aver ostacolato le indagini relative a irregolarità all'interno di una casa circondariale, con manovre dirette a cancellare prove cruciali per l'accertamento della verità. La Corte ha confermato la validità della misura interdittiva disposta dal Tribunale di Bari, evidenziando i gravi indizi di colpevolezza e la

depistaggio, l'elemento che caratterizza il reato è il nesso tra la qualità soggettiva richiesta per l'integrazione del tipo punibile e il contesto dell'indagine e/o con quello del processo penale sui quali è destinato ad incidere. La elevata risposta sanzionatoria alla condotta illecita del depistatore si porrebbe in una prospettiva di dubbia compatibilità con le cornici edittali delle omologhe fattispecie comuni, se ancorata esclusivamente alla posizione e alla qualifica dell'agente, anche nei casi in cui questa non abbia alcun legame di presupposizione con il procedimento nel cui ambito si riverberano gli effetti della condotta. L'opzione interpretativa sulla necessità di tale collegamento - in grado di salvaguardare maggiormente la compatibilità costituzionale della norma - si riflette anche sulla portata precettiva del settimo comma dell'art. 375 cod. pen., il cui silenzio su tale nesso funzionale non va pertanto interpretato come eccezione sul punto a quanto prescrive l'art. 360 cod. pen. ***Tirando le fila del discorso, nel depistaggio dichiarativo, essenziale è il collegamento funzionale tra la qualità soggettiva e le informazioni sulle quali l'agente è sentito. Nel depistaggio dichiarativo, la condotta, pur potendo trovare collocazione in un momento successivo alla cessazione della qualifica, deve attingere alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri: pertanto, nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, il dovere di lealtà continua a sussistere rispetto a fatti o circostanze conosciute o a cui egli ha avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione.*** Invero, l'interesse pubblico, tutelato dalla norma, può essere lesa o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato. In tal modo si è evitato che alla formale cessazione della qualifica perdano di rilievo

consapevolezza dell'indagato riguardo all'esistenza delle indagini. Il Tribunale di Bari aveva disposto la sospensione dal pubblico ufficio di P.V. per un anno, in considerazione della gravità delle accuse e della condotta di depistaggio. La Corte di Cassazione ha ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione degli elementi materiali e fattuali, ma si limita a verificare la congruità della motivazione del giudice di merito. La fattispecie di depistaggio tutela il corretto funzionamento della giustizia e del processo, esposto ai rischi di compromissione derivanti dalle condotte tipiche di soggetti qualificati. La Corte ha ritenuto che l'operato di P.V. fosse caratterizzato da una chiara consapevolezza delle indagini in corso e della rilevanza delle prove che stava cercando di distruggere. Tra gli elementi significativi, vi è stata una conversazione intercettata che evidenziava la preoccupazione di P. riguardo alla potenziale esposizione delle irregolarità. La Corte ha quindi escluso che la condotta di cancellazione dei dati potesse considerarsi un atto innocuo, sottolineando l'importanza della responsabilità di chi ricopre ruoli pubblici, in <https://www.ildirittoamministrativo.it/La-Suprema-Corte-si-esprime-sul-delitto-di-depistaggio-materiale/ult2955> & <https://www.studiolegalebianucci.it/it/blog/187-misure-cautelari-personali-analisi-della-sentenza-cass-pen-sez-vi-n-34271-del-2022>

penalistico tutte quelle condotte che risultano possibili o quanto meno sono agevolate dai rapporti d'ufficio preesistenti. (..) ³⁶

Il terzo motivo deduce un vizio di motivazione sulla offensività della condotta tenuta dall'imputato e sul dolo specifico. Le censure sono infondate, avendo la sentenza impugnata offerto una motivazione non censurabile in questa sede. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata (pag. 416) ha correttamente rilevato che il **reato di depistaggio è un reato di pericolo concreto** (argomentazione condivisa dalla stessa difesa nel gravame). Le condotte depistanti devono essere infatti idonee a generare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l'accertamento della verità processuale (Sez. 6, n. 7572 del 27/01/2023, Rv. 284269). Nel caso in esame (cfr. da pag. 416 della sentenza impugnata), **la condotta mendace e reticente di Segatel aveva "concretamente" impedito di chiarire aspetti importantissimi della strage di Bologna: non consentendo di individuare la fonte della notizia su un imminente attentato si era impedito di acquisire un importante tassello che poteva condurre a scoprire non solo i partecipi materiali alla commissione della stessa, ma anche coloro che avevano contribuito a concepirla ed organizzarla, oltre che finanziarla; inoltre si era impedito di accertare se la suddetta notizia di un imminente attentato fosse stata appannaggio "soltanto" dell'Arma dei Carabinieri ai quali apparteneva Segatel o se derivasse da altri settori dello Stato, quali i servizi segreti, la Polizia, l'Esercito e per quale ragione fosse stata "girata" al Carabiniere Segatel. Quanto al dolo specifico, va condiviso il principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'integrazione del dolo del reato di depistaggio dichiarativo di cui all'art. 375, primo comma, lett. b), cod. pen., è necessario che l'agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall'intento di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro** (Sez. 6, n. 7300 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 286065). Con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, la sentenza impugnata (da pag. 417) ha fatto buon governo di tale principio: l'imputato era un alto ufficiale dell'Arma e, proprio in ragione della sua esperienza nel settore delle indagini giudiziarie (era stato partecipe non solo ad importanti attività investigative concernenti delitti gravi, ma anche personalmente ad attività operative finalizzate alla neutralizzazione di pericolosi criminali), era ben consapevole dell'esito negativo sulle indagini che avrebbero avuto le sue dichiarazioni mendaci o reticenti, non chiarendo fatti e circostanze importantissime per scoprire non solo ulteriori partecipi, mandanti e finanziatori, ma anche collegamenti fra questi e apparati deviati dello Stato. (..) PQM rigetta i ricorsi (..)> >.

Dunque, come ben letto nella sentenza, è pacifica la circostanza che, nel depistaggio dichiarativo, la condotta, pur potendo trovare collocazione in un

³⁶ Cfr. sent. pp-102-107

momento successivo alla cessazione della qualifica, deve attingere alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri: pertanto, nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, il dovere di lealtà continua a sussistere rispetto a fatti o circostanze conosciute o a cui egli ha avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione.

5. Conclusioni.

Se calunniare vuol dire -tecnicamente parlando- incolpare taluno di un reato di cui si sa l'innocenza -fatto già molto riprovevole-, depistare (manovra diretta a trarre in inganno ed alterare i fatti, per sviare l'attenzione da qualcosa che si vuole tenere nascosta) è, forse, quasi più grave come condotta -quantomeno eticamente parlando-, in quanto il negare circostanze, non fornire informazioni o ostacolare un processo penale arreca danni non solo ad un soggetto (circostanza di per se già molto grave) ma, indirettamente, ad una intera comunità che esige di conoscere la verità, sempre nel rispetto della legge, e conoscere altresì chi sono i **veri** responsabili di un fatto. Nei delitti annoverabili 'contro l'amministrazione della giustizia' viene considerata, quale persona offesa, sia lo Stato sia quello specifico soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente lesa dalla fattispecie astratta. Aggiungerei, nel caso specifico del delitto di 'depistaggio' anche un'altra 'persona offesa', pur intangibile (*melius*, un principio): la verità. La verità dei fatti ed un'altra verità, pur ricostruita *ex post*, quale quella processuale che viene inevitabilmente minata dal soggetto (attivo) che scientemente impedisce, ostacola o svia un'indagine/processo penale con le sue condotte -con un potenziale riverbero negativo anche nei confronti del diritto della difesa e dell'imputato-. E la circostanza che a perpetrare tale delitto sia (necessariamente, *melius*, per scelta del legislatore) un pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), aggrava e lede ancor di più quell'obbligo insito nella sua funzione, quel dovere di lealtà che è proprio di chi riveste una funzione pubblica e/o di chi veste una uniforme e che, correttamente, continua a sussistere -in modo imperituro, per così dire- rispetto a fatti o circostanze conosciute o a cui egli ha avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione, come anche prevede la norma ai sensi dell'art. 360 del codice penale. La scelta di una previsione di una fattispecie autonoma, peraltro, ha un forte valore simbolico oltre che giuridico: afferma il principio secondo cui nessuno, neppure chi esercita pubbliche funzioni, può alterare il corso della Giustizia senza incorrere in gravi conseguenze penali. La scelta legislativa riflette dunque una chiara opzione di politica criminale: garantire una tutela rafforzata nei contesti in cui l'inquinamento probatorio rischia di compromettere in modo irreversibile l'accertamento di fatti di straordinaria rilevanza collettiva.